

(N. 1154-B)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dall'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 7 luglio 1950*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1950 (V. Stampato N. 1448)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNÌ)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 NOVEMBRE 1950

Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per nuovo apporto statale  
alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina».

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina» nelle regioni meridionali ed insulari e provincie assimilate, istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50, quale nuovo apporto statale alla «Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina», istituita dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ed estesa con l'articolo 2 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1442, e con l'articolo 5 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

## Art. 2.

La spesa autorizzata con l'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 milioni.

## Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 600 milioni, autorizzata col precedente articolo 1, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato sul capitolo 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 in base al richiamato articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## Art. 5.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.